SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1174-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Contributo italiano
al conto sussidi del Fondo monetario internazionale

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1980 (V. *Stampato n.* **1883**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 novembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1174 autorizza la concessione del contributo italiano al Conto sussidi del Fondo Monetario Internazionale, che costituisce uno dei più importanti organismi finanziari per la cooperazione monetaria e lo sviluppo economico dei Paesi membri, e in particolare dei Paesi in via di sviluppo.

Il Fondo Monetario Internazionale esercita funzioni di sorveglianza sul processo di aggiustamento delle bilance dei pagamenti, per assicurare un assetto equilibrato dei pagamenti internazionali in rapporto al regime dei cambi seguito dai singoli Paesi membri. Queste funzioni, svolte anche a mezzo di « direttive generali », sono integrate da interventi finanziari a mezzo prestiti in favore dei Paesi membri in difficoltà nelle rispettive bilance dei pagamenti.

A seguito del forte aumento dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi (intervenuto nell'autunno-inverno 1973-74) il Fondo Monetario Internazionale ha istituito, nel giugno 1974, la cosiddetta « facilitazione petrolifera », e cioè uno sportello petrolifero che attraverso una linea speciale di credito tende a far fronte ai maggiori oneri che le bilance dei pagamenti dei Paesi membri devono sostenere a seguito della crisi petrolifera. Lo sportello petrolifero — alimentato da risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie del Fondo Monetario Internazionale — è stato finanziato con fondi chiesti in prestito dal Fondo Monetario Internazionale ai Paesi produttori di petrolio, cui si sono aggiunti Canada e Paesi Bassi. Negli anni 1974-'75-'76 questi Paesi hanno accordato prestiti per 6.902,5 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo, cioè unità di conto calcolate sui tassi di conversione) per finanziare le richieste degli Stati membri. Anche l'Italia ha fatto ricorso nel 1974 e 1975 allo sportello petrolifero per 1.328 milioni di DSP (all'interesse del 7,625 per cento e con rimborso in sette anni).

I Paesi in via di sviluppo hanno utilizzato complessivamente 2.538.818 milioni di DSP. Ma trattandosi di Paesi poveri, impossibilitati a sostenere il costo della operazione, è stato istituito dal Fondo Monetario Internazione (agosto 1975) un « Conto sussidi » destinato ad agevolare i pagamenti in valuta dei Paesi che non fossero in grado di sostenere l'onere richiesto dallo « sportello petrolifero », riducendo il tasso di interesse dal 7,625 per cento al 2,625 per cento.

L'Italia, insieme ad altri 24 Paesi membri del Fondo Monetario Internazionale, oltre alla Svizzera, ha partecipato alla costituzione del Conto sussidi (dotato di 160.543.000 DSP) per una quota pari a 8.600.000 DSP. Stante l'urgenza il nostro Paese (ottenendo il riconoscimento del Fondo Monetario Internazionale per la tempestività con cui ha fatto fronte al suo impegno) ha versato nel marzo 1978, tramite l'Ufficio Italiano Cambi, la somma di lire italiane 9.060.185.355 corrispondente a dollari USA 10.529.834,33 come controvalore degli 8.600.000 DSP alla data del 16 marzo 1978. Il Tesoro deve ora rimborsare all'Ufficio Italiano Cambi la somma anzidetta, anticipata in favore del Conto sussidi presso il Fondo Monetario Internazionale. Con gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge viene autorizzata l'operazione. La 6ª Commissione ha modificato all'articolo 2, come richiesto dalla 5ª Commissione, la copertura, che va assegnata all'esercizio finanziario 1980 anzichè al precedente.

Onorevoli Senatori, questo provvedimento si colloca nel quadro di operanti vincoli di solidarietà internazionale, costituendo altresì un importante elemento per assicurare la compatibilità tra le politiche economiche

seguite dagli Stati membri del Fondo Monetario Internazionale e l'esigenza di mantenere un assetto equilibrato dei pagamenti internazionali.

Il fatto che l'Italia sia tuttora uno dei Paesi più attivi nell'ambito del Fondo Monetario Internazionale (solo nel 1980 il nostro Paese ha contratto prestiti pubblici e privati sul Fondo Monetario Internazionale per circa ottomila miliardi di lire), giustifica l'attenzione con cui la 6ª Commissione, nell'esaminare il disegno di legge n. 1174, presentato dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati — che raccomanda all'approvazione della Assemblea — ha sottolineato la necessità di un esame organico e documentato sulla partecipazione italiana agli organismi finanziari internazionali.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

10 marzo 1981

La Commissione, per quanto di propria competenza, fa presente che, ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468 del 1978, il termine di valido utilizzo degli accantonamenti preordinati nei fondi speciali dell'anno 1979 è scaduto con il 31 dicembre 1980.

È necessario pertanto modificare l'articolo 2 riferendo la copertura al fondo speciale di parte capitale dell'anno finanziario 1980 ovvero dell'anno finanziario 1981.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di 8.600.000 diritti speciali di prelievo, pari a lire 9.060.185.355 alla data del 16 marzo 1978, a favore del conto sussidi istituito dal Fondo monetario internazionale con decisione n. 4773 (75/136) del 1° agosto 1975.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Identico.